ALLEGATI N. COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 29

Riunione del 29-04-2015 sessione

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno Duemilaquindici, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore_17:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BUI LORENZO (Presidente) RASPANTI ALICE (Consigliere) BARBI ANGELA (Consigliere) BAZZONI STEFANO (Consigliere) MILLACCI ALBERTO (Consigliere) MONTIANI SARA (Consigliere) TALLI FRANCO (Consigliere) BELVISI MARTINA (Consigliere) CORSI BENEDETTA (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) BIANCHI MAURO (Consigliere) ABRAM MICHELE (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) CHIEZZI DANIELE (Consigliere)	DUCHINI LORENZA (Consigliere)
Tot. 16	Tot. 1

PRESENTI	ASSENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario Generale Sig. Simonetta Gambini, incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna allegato alla presente delibera e riportato di seguito:

"Aliquote e detrazioni anno 2015 tributo per i servizi indivisibili (Tasi) .

PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 10) "Aliquote e detrazioni anno 2015 tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ".

Il presente punto è stato trattato in un'unica discussione, comprendente i temi dal punto 2 al punto 11 posti all'ordine del giorno, per come riportata nel paragrafo precedente.
Pertanto, la discussione riportata integralmente al precedente punto 2, Delibera del C.C. n. 21/2015, cui si rinvia, è valida anche per il presente punto, che si intende qui riportata, sebbene non ri-trascritta materialmente.

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto?
Pongo in votazione il punto n. 10) all'ordine del giorno avente ad oggetto " Aliquote e detrazioni anno 2015 tributo per i servizi indivisibili (Tasi) "
Favorevoli? centro sinistra per Montepulciano. Contrari? Movimento Cinquestelle, lista insieme per cambiare, lista Chiezzi per Montepulciano.
Il Consiglio approva."

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SERVIZIO TRIBUTI;

PREMESSO :

- che la Legge 27.12.2013 n. 147 , all'art. 1 comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- che detta imposta si basa su due presupposti : uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO altresì il D.L. 6.3.2014 n. 16 , convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68 , che ha apportato ulteriori modificazioni e integrazioni alla citata Legge n. 147/2013;

VISTO:

- il DECRETO DEL MISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2014 con il quale viene differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali;

- il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO del 16 marzo 2015 con il quale viene differito ulteriormente dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali

CONSIDERATO :

- che ai sensi del comma 669 della Legge n. 147/2013, con le modifiche apportate dal citato D.L. n. 16/2014, come sopra convertito, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) ad eccezione , ad ogni caso, dei terreni agricoli;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214;
- che tra le altre disposizioni normative vigenti in materia:
    - in caso di pluralità di possessori e di detentori , essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
    - in caso di definizione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
    - in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori , fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- che, ai sensi della stessa normativa, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con facoltà da parte del Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 446/1997 di ridurre la stessa aliquota fino al suo azzeramento;
- che per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni della L. 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni l'aliquota massima non può comunque eccedere la misura del 1 per mille;
- che a norma del comma 677 del medesimo art. 1 della citata Legge n. 147/2013, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che, inoltre, per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per il medesimo anno, sulla base delle modificazioni ed integrazioni apportate dal D.L. n. 16/2014, come sopra convertito, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra indicati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure tali da

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso D.L. 201/2011;

RILEVATO che la Legge di Stabilità 2015 (L. 190 del 23 dicembre 2014) ha esteso all'anno 2015 la possibilità di superare i limiti sopra riportati con le stesse modalità di destinazione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TASI , approvato con Delibera di Consiglio n. 72 del 28/07/2014;

Visto l'art. 4 del suddetto regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), secondo il quale l'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote e la restante parte è dovuta dal possessore;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende stabilire nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta dall'occupante, mentre la restante parte del 90% è dovuta dal titolare del diritto reale;

VISTI gli art. 6 e 7 del sopraccitato regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in base ai quali le aliquote sono approvate da Consiglio Comunale, il quale può riconoscere detrazioni per l'abitazione principale;

PRESO ATTO che con la Delibera di Consiglio n. 88 del 30/08/2014 sono state approvate le seguenti aliquote TASI :

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 3,30 per mille
  (escluse le cat. catastali A/1 – A/8 – A/9)
  per le pertinenze sono da considerare solo 1 per tipologia cat. C/2 – C/6 – C/7)
- aliquota per fabbricati strumentali all'attività agricola: 1,00 per mille
- aliquota per fabbricati costruiti da imprese di costruzione destinati alla vendita e rimasti invenduti, non locati: 1,00 per mille
- aliquota per tutti gli altri fabbricati: 0,00 per mille

e le seguenti detrazioni e le ulteriori misure per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettanti anche alle fattispecie indicate equiparate all'abitazione principale:

- Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad Euro 600,00: detrazione Euro 50,00
- Ulteriore detrazione di Euro 20,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età inferiore a 18 anni;
- per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, **detrazione** euro 200,00, a prescindere dalla rendita catastale.

RITENUTO di confermare le aliquote del 2014 estendendo le detrazioni ai contribuenti possessori di abitazione principale con un reddito complessivo ISEE inferiore ad € 13.000,00 , dietro presentazione della attestazione ISEE certificata da un CAAF entro la data della scadenza dell'acconto di ogni anno, concedendo una detrazione di € 50,00;

VISTO l'art. 6 comma 2 del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in base al quale nella stessa delibera del Consiglio Comunale con la quale vengono approvate le aliquote, il consiglio provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'individuazione analitica, per ciascuno di detti servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

ATTESO che il gettito stimato TASI ammonta complessivamente ad euro 1.818.000,00;

CONSIDERATO che il gettito TASI è destinato alla copertura dei seguenti servizi indivisibili come riportato nella tabella A) allegata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 1 comma 688 come modificato dal D.L. n. 16/2014 e come sopra convertito, è previsto tra l'altro che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, anche delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, entro il 21 ottobre dell'anno di riferimento mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.L. n. 360/1998 e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO che a mente della citata disposizione normativa l'efficacia dei citati atti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che :"*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 28 settembre 1998 n- 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate , anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 42 del D.L. n. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del medesimo D. Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n, 174, convertito dalla Legge n. 213 del 07/12/2012, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dallo stesso D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti a favore n° 11 (Gruppo centrosinistra), contrari n° 5 (Gruppo Movimento Cinque stelle, Insieme per cambiare e lista Chiezzi per Montepulciano), su n° 16 Consiglieri presenti e n° 16 Consiglieri votanti , resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sulla base di quanto specificato in premessa, di confermare le seguenti aliquote per l'anno 2015:

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 3,30 per mille
  (escluse le cat. catastali A/1 – A/8 – A/9)
  per le pertinenze sono da considerare solo 1 per tipologia cat. C/2 – C/6 – C/7
- aliquota per fabbricati strumentali all'attività agricola : 1,00 per mille
- aliquota per fabbricati costruiti da imprese di costruzione destinati alla vendita e rimasti invenduti, non locati : 1,00 per mille
- aliquota per tutti gli altri fabbricati : 0,00 per mille

2. di stabilire le detrazioni e le ulteriori misure per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettanti anche alle fattispecie indicate equiparate all'abitazione principale, come segue:
   - Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) fino ad Euro 600,00: **detrazione** di euro 50,00
   - Ulteriore **detrazione** di euro 20,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età inferiore a 18 anni;
   - per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, **detrazione** di euro 200,00, a prescindere dalla rendita catastale.
   - per contribuenti possessori di abitazione principale con un reddito complessivo ISEE inferiore ad € 13.000,00 dietro presentazione della attestazione ISEE certificata da un CAAF entro la data della scadenza dell'acconto di ogni anno, **detrazione** di euro 50,00 ;

3. di stabilire nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta dall'occupante, mentre la restante parte del 90% è dovuta dal titolare del diritto reale;

4. di stabilire che il gettito TASI stimato in euro 1.818.000,00 è destinato alla copertura dei servizi indivisibili come da tabella allegata A);

5. di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, portale del federalismo fiscale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 14-05-2015 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n°267.*

Pubblicata N 2015001474 IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari

Per copia conforme all'originale

Lì, 14-05-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 14-05-2015

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-06-2015 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).| |

- dopo il **decimo** giorno dalla loro pubblicazione (*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).| x |

Lì

firmato IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Smilari)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.